



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 31/2011/PAR

Parere n. 16/2011

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione	dr. Ciro Valentino	Presidente
Primo Referendario	dr. Rocco Lotito	Componente-relatore
Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente

nella Camera di consiglio del 1° settembre 2011;

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 27;

VISTO l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

VISTA la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009);

VISTA la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Castelgrande (PZ) con nota prot. n. 3933 del 20 luglio 2011;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 31/2011 del 1° settembre 2011, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato relatore il Primo Referendario dott. Rocco Lotito;

PREMESSO

- che con la succitata lettera del 20 luglio 2011 il Sindaco del Comune di Castelgrande ha formulato il seguente testuale quesito:

“E' intenzione di questo Comune presentare alla Regione Basilicata apposito progetto finalizzato all'inserimento e all'integrazione, nel mondo del lavoro, delle persone disabili. Detto progetto si inquadra nella L.R. 20 luglio 2001 n. 28 e nella deliberazione della G.R. n. 1689 dell'8.8.2005. Lo spirito e lo scopo dell'iniziativa non è, pertanto, quello di ottenere una prestazione lavorativa, ma di realizzare un inserimento in affiancamento al lavoro per persone con disabilità, quale misura per combattere l'emarginazione e l'isolamento delle stesse. Il progetto in questione verrebbe finanziato dalla Regione Basilicata per il 75% dell'importo; il restante 25% rimarrebbe a carico del Comune.

La presente per domandare se la spesa in questione, per l'intero ovvero per la parte per la quale grava su questo Ente, debba essere inserita tra le spese di personale”;

CONSIDERATO

- che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;

- che, a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;

- che la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

RITENUTO

- che nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;

- che, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- che, sotto il profilo oggettivo, possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

E' stato, peraltro, chiarito (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) che *“ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture*

contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e

neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità. Più di recente la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010, ha rilevato che *“la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziari dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

In una visione dinamica dell'accezione “contabilità pubblica”, quale quella sopra riportata, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, ulteriori materie, che sarebbero altrimenti estranee, possono anche essere attratte nell'orbita dell'attività consultiva per *“effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”*;

- che la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice;

- che ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in una istanza diretta a sottoporre l'atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco;

RITENUTO che, sotto il profilo oggettivo, la richiesta sia ammissibile, pur evidenziando che questa Sezione regionale di controllo, al fine di

tutelare l'autonomia decisionale dell'amministrazione e la necessaria posizione di neutralità ed indipendenza della Corte dei conti, non può esprimersi relativamente a specifiche questioni la cui soluzione si prospetti prodromica all'adozione di concreti fatti gestionali, relativamente ai quali ogni necessaria valutazione spetta ai competenti organi comunali: come, infatti, già chiarito da questo Collegio in sue precedenti deliberazioni, la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella costruzione del bilancio dell'ente e nella gestione contabile spetta unicamente all'Amministrazione interessata che, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell'ambito della sua autonomia;

RILEVATO che il quesito contenuto nella richiesta di parere di cui sopra si è detto risulta analogo a quello proposto, congiuntamente ad altre questioni, con nota del Sindaco di Castelgrande prot. n. 1094 del 3 marzo 2011, che ha avuto esito nel parere n. 6/2011 reso da questa Sezione regionale con deliberazione n. 21/2011/PAR dell'11 aprile 2011, cui si rinvia;

CONSIDERATO che, rispetto all'originaria formulazione, l'attuale richiesta pone l'accento sul fatto che lo scopo della descritta iniziativa del Comune non è *"... quello di ottenere una prestazione lavorativa, ma di realizzare un inserimento in affiancamento al lavoro per persone con disabilità, quale misura per combattere l'emarginazione e l'isolamento delle stesse"*;

VISTA anche la sopravvenienza della deliberazione n. 27/CONTR/11, depositata il 12 maggio 2011, delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha fornito importanti chiarificazioni in materia; tanto premesso, si espongono le seguenti ulteriori considerazioni.

* * * * *

1. La richiesta in esame pone la questione se debbano essere computati, tra le spese di personale, gli esborsi (finanziati per un quarto dal Comune e per la rimanente parte dalla Regione) necessari per finanziare *"... un progetto finalizzato all'inserimento ed all'integrazione, nel mondo del lavoro, delle persone disabili"* e precisa, inoltre, che detto

inserimento, e non l'acquisizione di una prestazione lavorativa, costituisce lo scopo dell'iniziativa.

La nota del Comune istante non contiene molti altri dettagli, non specificando modalità, durata e forme contrattuali che saranno utilizzate per l'attuazione del progetto né indicando a quali fini debba essere valutato l'inserimento della predetta spesa tra quelle di personale. È noto, infatti, che queste (come meglio sarà precisato di seguito) costituiscono un aggregato variamente componibile, soprattutto in relazione alla normative vincolistiche prese in considerazione.

È stato, poi, fatto riferimento, oltre che alla deliberazione di Giunta regionale n. 1689 dell'8 agosto 2005 (non inviata), alla legge regionale 20 luglio 2001, n. 28, recante il titolo "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili".

Ai sensi di tale ultima disciplina normativa la Regione, al fine di favorire il diritto al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti ivi indicati, disciplina le proprie competenze previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili e promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle stesse persone disabili (art. 1, primo e secondo comma).

Le finalità previste dall'art. 1 sono realizzate attraverso: iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro, nonché di riqualificazione anche attraverso percorsi di recupero scolastico; un sistema integrato di servizi socio-riabilitativi, formativi ed educativi per il lavoro, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro; un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo; servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti di cui alla legge n. 68/1999 (art. 3, primo comma).

Per la programmazione degli interventi, l'art. 4 della legge in esame stabilisce che *"La Regione, nel rispetto delle linee programmatiche di cui all'art. 2 della L.R. n. 29/1998, prevede interventi di politica attiva al*

lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della presente legge in base ai programmi predisposti dalle Commissioni Provinciali Tripartite per le Politiche del Lavoro”.

Con la deliberazione n. 1689 dell'8 agosto 2005 la Giunta regionale ha approvato le "AZIONI POSITIVE DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI", nel testo alla stessa allegato, *“... prendendo atto della pluralità di obiettivi, di azioni e di operazioni, che sono state previste in funzione dell'inserimento lavorativo sia in forma dipendente che in forma autonoma ed autoimprenditoriale, ed approvando contestualmente le modalità e procedure per l'attuazione dei singoli interventi programmati, nonché le risorse finanziarie da destinare e le fonti di finanziamento da attivare”.*

L'unico allegato rinvenuto nella versione della deliberazione reperita sul sito *internet* della Regione è la scheda n. 5 e riguarda la promozione, da parte di comuni e di loro consorzi, dell'inserimento in affiancamento al lavoro delle persone con disabilità (*work experience*).

La predetta scheda, oltre ad esplicitare le finalità (consistenti nella promozione della cultura dell'integrazione finalizzata a favorire un'esperienza nel campo del lavoro, nell'attivazione del partenariato istituzionale, in attuazione del principio di sussidiarietà, nel coinvolgimento dei servizi psico-medico-pedagogici e nell'integrazione dell'esperienza lavorativa con attività formative) ed il modello organizzativo dell'intervento (che si concreta in progetti presentati e realizzati direttamente dagli Enti Territoriali locali, con esclusione di delega a terzi), ne fornisce la seguente descrizione: *“L'azione configura i progetti presentati dai Comuni e dai loro consorzi (Comunità Montane, ecc.) finalizzati ad offrire ad una o più persone con disabilità la possibilità di compiere un'esperienza di lavoro in affiancamento, integrata con specifiche attività formative, per periodi predeterminati e con esclusione dell'instaurarsi di rapporti di lavoro (work experience)”.*

La conclusione cui si giunge dall'analisi testuale del documento regionale porta, quindi, ad escludere, nel caso di effettiva concreta realizzazione del modello organizzativo descritto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a carico del Comune e, conseguentemente, la

computabilità degli eventuali emolumenti corrisposti tra le spese di personale.¹

2. A prescindere dalle intenzioni e dagli scopi dichiarati, risulta, comunque, di primaria importanza valutare anche le effettive modalità di attuazione del progetto di cui si è detto.

Si consideri, esemplificativamente, il caso in cui il concreto atteggiarsi del rapporto tra l'ente ed il soggetto beneficiario degli interventi rivelasse gli indici di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che non possa però costituirsi per violazione delle procedure di reclutamento. È stato, in merito, stabilito che *“Il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego, costituito in contrasto con le norme imperative che disciplinano le assunzioni della pubblica amministrazione, è nullo ma rileva come rapporto di mero fatto, per il quale, ai fini retributivi e previdenziali, deve trovare applicazione l'art. 2126, c.c.; infatti, gli effetti derivanti dalla predetta norma civilistica sono connessi alle prestazioni lavorative di fatto, che sono tali proprio in quanto gli atti in base ai quali le prestazioni stesse sono state svolte sono affetti da nullità per contrasto con norme imperative”* (Cons. Stato Sez. V, 8 giugno 2011, n. n. 3471).

Ai fini della computabilità delle somme corrisposte tra le spese di personale questa Sezione regionale di controllo ha individuato, in una sua precedente deliberazione, una linea di discriminazione, *“... da porre tra la*

¹ Del resto, un precedente deliberato di questa Sezione regionale di controllo ha già evidenziato quanto segue:

<<La possibilità che un Comune si faccia promotore di “borse lavoro” o di tirocini formativi che prevedano la erogazione di sussidi in danaro, da destinare a soggetti (a vario titolo) svantaggiati per sostenerli in attività lavorative o di apprendimento formativo e di reinserimento, da svolgersi di regola presso soggetti ospitanti (enti, aziende o società, pubbliche o private), non determina per ciò solo la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.

Neppure l'accoglienza dei beneficiari presso le strutture comunali per lo svolgimento delle attività predette, finalizzate a fornire un percorso formativo e non retribuite ma sostenute, come detto, unicamente da sussidi erogati come “borse di studio” o “borse lavoro”, è condizione di per sé sufficiente a dar vita a un rapporto di lavoro, né come incarico esterno di natura autonoma, né di natura subordinata, non solo a tempo indeterminato, ma neppure a tempo determinato né a valenza stagionale o in altra forma flessibile, che l'ordinamento ammette purché siano rispettate le procedure di reclutamento vigenti (art. 36 D.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente dopo le modifiche da ultimo apportate dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78)>> (deliberazione n. 3/2010/PAR del 4 febbraio 2010).

funzione di sussidio economico prestato a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo e, al contrario, la finalità di acquisire al soggetto attuatore e ospitante (il comune) una prestazione lavorativa per l'esecuzione di funzioni, servizi e operazioni nel suo esclusivo o prevalente interesse". In tale ultimo caso, pur non potendosi instaurare un rapporto di lavoro, "... *gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari dovranno essere computati tra la spesa di personale dell'ente*" (deliberazione n. 3/2010/PAR del 4 febbraio 2010).

Qualora, in altre parole, fossero effettivamente rese delle prestazioni lavorative sarà la natura economica del fattore produttivo acquisito a determinare la corretta allocazione contabile della relativa spesa, anche in applicazione del comma 5 dell'art. 165 del TUEL (cfr. anche il punto 53 del principio contabile n. 1).

3. Anche nel caso in cui dovesse essere accertato che gli esborsi in questione debbano essere considerati tra le spese di personale la questione non sarebbe, però, definitivamente risolta, dovendo essere esaminata la diversa estensione della categoria in relazione alla disciplina vincolistica venuta in considerazione.

Con la citata deliberazione n. 27/CONTR/11, depositata il 12 maggio 2011, le Sezioni riunite della Corte dei conti sono recentemente intervenute, nell'esercizio della funzione nomofilattica attribuita dall'art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, con riferimento alle vigenti disposizioni finalizzate alla progressiva riduzione delle spese di personale degli enti locali.

La predetta pronuncia ha chiarito che l'individuazione delle specifiche voci che compongono l'aggregato "spesa di personale" deve essere effettuata in relazione alle specifiche finalità perseguite dalle norme che vi fanno riferimento.

Orbene, l'art. 76, settimo comma, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (nel testo previgente la modifica apportata dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), ha tra l'altro previsto il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale risultasse pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale.

La citata deliberazione delle Sezioni riunite ha sul punto chiarito che “... *la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente ... deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica*”.

Diversa, invece, è la composizione dell'aggregato di spesa di personale da considerare ai fini dell'individuazione e della verifica dei vincoli alla spesa previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.

Il primo dei citati commi dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (da considerare, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nella lata accezione prevista dal comma 557 bis) contenendo la dinamica retributiva e occupazionale con le specifiche azioni ivi previste, pur nell'ambito della propria autonomia.

Il comma 562, invece, dettato per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, stabilisce che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Con specifico riferimento alla disciplina di cui al comma 557, la predetta deliberazione n. 27/CONTR/11 ha rinviato alle linee guida che evidenziano <<... *anche alcune voci che non devono essere utilizzate ai fini del confronto, venendo escluse sia dall'aggregato relativo all'anno di riferimento che da quello nel quale viene verificato il rispetto dell'obiettivo di riduzione*>>. Le Sezioni riunite poi, hanno richiamato la propria precedente deliberazione n. 16/CONT/2011 in cui era stato già affermato <<*che la Corte può stabilire indirizzi nell'ambito della funzione di controllo sulla applicazione delle norme rilevanti per la formazione e la gestione del bilancio degli enti locali, potendo essa definire i parametri di esercizio della funzione di controllo; questa facoltà può essere esercitata sia nella sede propria dell'emanazione delle linee guida, che attraverso altri atti interpretativi d'indirizzo*>>.

Sulla base di quanto stabilito dalla Corte dei conti nell'esercizio della funzione nomofilattica ne consegue, che, ai fini del raffronto con la spesa corrente, la spesa di personale deve essere considerata nel suo complesso, senza alcuna esclusione.

Con riferimento alla determinazione dell'aggregato da valutare ai fini del rispetto dei vincoli alla spesa previsti dal comma 562 della legge n. 296/2006 deve, invece, farsi riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida (cfr., da ultimo, la deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011, depositata il 9 giugno 2011, sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010) a proposito delle voci da includere o da escludere.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Castelgrande (PZ) con nota prot. n. 3933 del 20 luglio 2011;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente, al Presidente della Corte dei conti ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 1° settembre 2011.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Dott. Ciro Valentino

I MAGISTRATI

F.to Dott. Rocco LOTITO – relatore

F.to Dott. Giuseppe TETI

Depositata in Segreteria il 1° settembre 2011
IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO